

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1897

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

LI CONCERTO COL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
(GIANNINI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(BISAGLIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(SIGNORELLO)

Disposizioni per il riordinamento dell'Azienda di Stato  
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

---

Presentato il 18 luglio 1980

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da tempo riconosciuta l'urgenza e la necessità di dare una soluzione soddisfacente al ruolo che l'AIMA deve svolgere per la più efficace attuazione degli interessi di tutti coloro che operano in agricoltura e che dell'agricoltura sono utilizzatori.

In realtà l'AIMA attualmente dà esecuzione principalmente:

1) agli interventi comunitari disposti per la commercializzazione di prodotti agricoli e per l'erogazione di aiuti, premi, sussidi, integrazioni di prezzo ed in genere di provvidenze finanziarie, per i vari settori agricoli cui è stata di volta in volta chiamata ad operare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) agli interventi disposti in sede nazionale per l'approvvigionamento di alcuni beni di largo consumo e la loro immissione regolata sul mercato interno;

3) alla fornitura di aiuti alimentari a Paesi terzi disposti dalla CEE o dallo Stato italiano.

Il carattere di mera operatività di tali compiti non ha impedito di rivelare gravi carenze organizzative e tutte le difficoltà amministrative per la normale gestione derivanti soprattutto dalla mancata considerazione e valutazione dell'opportunità di assicurare all'Azienda la necessaria snellezza di procedure ed una adeguata disponibilità di personale per un'efficiente e tempestiva esecuzione degli interventi.

Per affrontare, comunque, il problema dell'AIMA è fondamentale tener sempre presente che abbiamo davanti un organismo operativo, una struttura, cioè, che ha come scopo principale quello di dare esecuzione agli interventi in politica di mercato decisi dalla CEE e dal Governo; si pongono, quindi, due necessità da soddisfare: la prima, che si può dire esterna alla AIMA stessa, è quella di armonizzare e coordinare le decisioni comuni-

tarie e quelle nazionali per modo che dalla loro combinazione possano realizzarsi ben precisi obiettivi da individuarsi nell'ambito degli indirizzi che debbono essere perseguiti nella definizione della politica agricola nazionale; la seconda è quella di determinare la struttura organizzativa e le modalità operative da preordinare per l'attuazione degli interventi.

Per quanto attiene alla prima considerazione non sembra che sia necessario dilungarsi, tanto evidente è la sua validità.

Né vale a ridimensionare tale necessità il richiamo alla partecipazione alla CEE in quanto la nostra presenza a Bruxelles non potrà mai essere efficace finché non determineremo delle linee autonome di sviluppo agricolo dalle quali derivare razionali linee di comportamento in sede comunitaria.

La rilevanza pratica di simile posizione, in termini di politica di mercato, quando questa, oltre alla politica dei prezzi, riguardi anche il regolare andamento dei mercati, investe un duplice aspetto: a) coprire con un'autonoma politica quei settori — anche se attualmente pochi — non già regolamentati da specifici regolamenti comunitari; b) preordinare, favorire e potenziare interventi complementari ai provvedimenti comunitari, intesi a realizzare una efficace politica delle scorte onde, attraverso le immissioni regolate sul mercato, offrire garanzie di equilibrio tra domanda ed offerta dei prodotti agricoli alimentari.

Ciò significa adottare — e fare eseguire all'AIMA — una politica di mercato che, oltre agli interventi di sostegno (premi, integrazioni di prezzo, ecc.), rafforzi la sua azione sulla formazione di scorte e sui collegamenti con la trasformazione e la commercializzazione, sì da garantire, con la sicurezza degli approvvigionamenti, prezzi equi al consumo e ricavi soddisfacenti alla produzione.

È chiaro che l'adozione di una simile politica nazionale, non può prescindere

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

re da impegni collegiali di Governo, da adottarsi in via ordinaria in seno al Comitato interministeriale per la programmazione agricola ed alimentare (CIPAA).

Così definiti i compiti ed il ruolo che il nuovo organismo viene ad assumere nel contesto istituzionale presente, diventa meno onerosa l'individuazione di una struttura organizzativa che deve presiedere allo svolgimento di tali compiti e mantenere il rapporto con gli altri organismi.

Due sono le maggiori difficoltà nel mettere a punto una struttura organizzativa idonea e perfettamente in armonia con i compiti innanzi descritti.

La prima concerne l'individuazione di un apparato che, con immediatezza ed assoluta competenza, perfezioni tempestivi interventi sul mercato che, per loro natura, non possono che essere definiti solo negli scopi e nelle linee generali.

Si tratta in questo caso di stabilire in che modo si possa provvedere all'attuazione degli interventi (ritiri o immissioni) di competenza, in conformità agli obiettivi stabiliti dalle deliberazioni (CEE e CIPAA), adottando strumenti adeguati ad assicurare l'efficacia e la tempestività delle azioni.

La seconda prospettata difficoltà riguarda quegli interventi che hanno per oggetto non la immissione od il ritiro dei prodotti, ma il pagamento di provvidenze, per le quali occorre entrare direttamente in contatto con numerosissimi operatori agricoli. Anche in questo caso, una volta definiti gli elementi mancanti dell'intervento, il problema è l'individuazione di una struttura che consenta, con la massima rapidità, la realizzazione dell'intervento medesimo.

Si tratta ora, quindi, di affrontare e dare soluzione a tutti quei problemi che pone la seconda delle necessità da soddisfare per l'attuazione della politica agricolo-alimentare e cioè quella che attiene alla struttura organizzativa e alle modalità operative dell'organismo di intervento.

Rispetto a tali problemi, un ripensamento sull'Azienda « AIMA » non porta automaticamente alla ricerca di un tipo di struttura totalmente diverso da quel-

lo attuale, potendosi ravvisare in quello esistente la capacità di rispondere efficientemente all'attuazione degli interventi con opportune modifiche ai livelli decisionali e alle modalità operative, tenendo conto dell'apporto che all'operatività stessa dell'Azienda possono oggi dare le Regioni e tutte le forme associative tra gli stessi produttori agricoli.

Per tal modo, fermo restando l'attuale ordinamento della Azienda, va esaltato l'aspetto professionale e specializzato delle competenze del Consiglio di amministrazione venendo ad esso chiamati, insieme ai direttori generali del Ministero dell'agricoltura per la tutela economica dei prodotti agricoli e per la produzione agricola, oltre che delle altre Amministrazioni specificamente competenti e cointeresati alle attività dell'AIMA, esperti particolarmente qualificati per i problemi della gestione oltre a rappresentanti delle Regioni.

È sembrato, peraltro, opportuno, in accoglimento anche di proposte legislative, già presentate in Parlamento, di affiancare al Consiglio di amministrazione un organismo consultivo di ampia rappresentanza di tutti gli interessi collegati all'attività dell'AIMA a garanzia dei principi di gestione democratica.

Venendo ora al problema del tipo di organizzazione in funzione degli strumenti di intervento (diretti o indiretti) va subito detto che non sembra opportuno dotare l'AIMA di proprie attrezzature per il ritiro o l'immissione di prodotti agricolo-alimentari. Ciò per una serie di ragioni, tra cui essenzialmente quella che il nostro paese è già sufficientemente dotato di simili impianti. Si tratta, piuttosto, di creare i presupposti affinché, nel pieno rispetto della libertà di ciascuno, a chi ha la disponibilità di tali impianti possa essere affidato dall'Azienda — dietro equo corrispettivo — il servizio di commercializzazione dei prodotti agricoli.

A tal fine va istituito un apposito Albo degli assuntori, al quale possono essere iscritti le associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, le cooperative e loro consorzi ed altri operatori che ne facciano domanda.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto concerne le strutture necessarie per l'espletamento dei servizi relativi alla erogazione di provvidenze, si ritiene che le procedure debbano prevedere forme di intervento il più possibilmente decentrate, compatibilmente con l'esigenza di rendere uniforme nel tempo e nello spazio l'intervento stesso.

Da qui l'opportunità che l'AIMA stipuli con le Regioni apposite convenzioni di durata anche pluriennale. Tali convenzioni devono prevedere gli adempimenti devoluti all'Amministrazione regionale, i criteri da osservarsi nello svolgimento degli stessi, i rapporti finanziari conseguenti.

Adottando una simile scelta, che esclude la creazione di ulteriori sovrastrutture amministrative, si confida che l'espletamento del servizio di erogazione delle provvidenze avvenga in modo tempestivo e secondo le legittime aspettative dei diretti interessati. L'adozione, inoltre, di particolari accorgimenti e semplificazioni procedurali potrà sensibilmente incidere sulla riduzione dei tempi intercorrenti tra l'assegnazione delle provvidenze e l'effettiva riscossione delle medesime.

Sotto tale aspetto, anzi, si rende necessaria l'individuazione di quelle norme di contabilità di Stato che, nulla aggiungendo alla garanzia della regolarità della gestione, si sono rivelate contrastanti con le necessità e le disposizioni della normativa comunitaria e hanno determinato impreviste difficoltà all'Azienda per l'attuazione degli interventi, anche se non può non tenersi conto dei nuovi principi introdotti dalla recente legislazione sulla formazione e gestione del bilancio, particolarmente per quanto concerne gli interventi nazionali di mercato.

L'individuazione di tali norme potrà essere effettuata in sede di predisposizione dello statuto-regolamento dell'Azienda ai fini della dichiarazione di non applicabilità ai provvedimenti e agli atti dell'AIMA.

Altro problema risolto dal provvedimento proposto è quello del personale dell'AIMA.

È noto, infatti, che sinora l'Azienda si è avvalsa della collaborazione di dipen-

denti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di vari enti pubblici in forme di disponibilità (distacco o comando) che in ogni caso presuppongono l'assenso del personale stesso.

Da ciò è derivata una situazione di incertezza negli uffici per i conseguenti fenomeni di flusso e riflusso del personale; a ciò aggiungasi che ciascun dipendente ha conservato il trattamento giuridico ed economico dell'amministrazione o ente di provenienza venendosi così a creare motivi di disarmonia in ciascun ufficio, non solo per la diversità del trattamento economico ma anche per la differente progressione delle carriere; a parte ogni considerazione sulla estrema varietà delle esperienze di ciascun dipendente.

Per ovviare a tale situazione si è provveduto a dotare l'Azienda di propri ruoli organici potenziando, peraltro, l'attuale consistenza del personale ora a disposizione per adeguarlo alle esigenze.

Su questi principi è stato predisposto l'unito disegno di legge, che consta di 15 articoli, suddivisi in quattro titoli.

Con l'articolo 1 si stabilisce che il CIPAA, il Comitato interministeriale creato con la legge 27 dicembre 1977, n. 984 (il cosiddetto quadrifoglio) estende la propria competenza nel campo degli interventi sul mercato agricolo, determinando gli indirizzi e gli obiettivi della relativa politica. A tal fine, il CIPAA approva i programmi degli interventi nazionali predisposti dall'AIMA e la relazione annuale sulla loro attuazione che è demandata istituzionalmente all'Azienda medesima.

L'AIMA viene intesa quale Azienda autonoma statale (senza personalità giuridica a simiglianza delle altre aziende quali le ferrovie, l'ANAS, ecc.) ed i compiti ad essa affidati con l'articolo 2 si riconnettono sostanzialmente a quelli che già svolge quale organismo di intervento della Repubblica italiana per l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di mercati agricoli, quale organo dello Stato per la regolazione dei mercati disposta dal Governo, ed infine quale organo incaricato o dallo Stato o dalla

CEE per l'esecuzione di aiuti alimentari agli altri paesi.

Essa è facoltizzata ad avvalersi della collaborazione delle Regioni ed il suo ordinamento e funzionamento sono demandati ad uno statuto regolamento, che determinerà anche le norme di contabilità adattando la normativa recata dalla contabilità generale dello Stato a quella comunitaria.

È prevista in detto statuto un'apposita organizzazione dell'attuale sezione specializzata per il tabacco istituita con decreto-legge n. 870 del 1970 convertito con legge n. 3 del 27 gennaio 1971.

Gli organi dell'AIMA sono il presidente, che è il Ministro dell'agricoltura, ed il Consiglio di amministrazione.

Per la trattazione delle questioni interessanti il tabacco è prevista l'istituzione di un comitato tecnico, in modo identico a quello attualmente funzionante.

Per poter assicurare la partecipazione delle forze sociali all'attività dell'AIMA è prevista la istituzione di un Comitato consultivo nazionale chiamato ad esprimere il proprio parere sui programmi dell'Azienda, sulla relazione annuale dell'attività da essa svolta e su tutte le questioni che verranno ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione.

Il suo parere è obbligatorio per l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione nell'albo degli assuntori.

Questi ultimi sono operatori, associati o singoli, che, ottenuta l'iscrizione nell'albo, vengono chiamati a compiere le operazioni esecutive relative agli interventi disposti dall'Azienda.

L'AIMA viene dotata di proprio personale inquadrato in appositi ruoli, la cui consistenza può essere variata con apposito provvedimento, in relazione alle mutate esigenze funzionali dell'Azienda.

I mezzi finanziari di cui disporrà la AIMA consisteranno nella dotazione prevista dal bilancio dello Stato, nelle somministrazioni della CEE e nelle entrate derivanti dall'espletamento delle attività di commercializzazione. Essi affluiranno ad un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, dal quale vengono

prelevati i fondi occorrenti per la gestione dell'Azienda.

Mentre per i fondi statali la gestione sarà tenuta sulla base del bilancio da redigere in conformità alle ordinarie norme di contabilità generale dello Stato, per quelli di origine comunitaria si terrà una contabilità separata basata sul bilancio di cassa, in armonia con la normativa comunitaria.

È chiaramente affermato che le risultanze attive o passive delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti restano a carico o a favore dello Stato o della CEE.

Vengano mantenuti, come è ora, l'Ufficio di Ragioneria e quello della Corte dei conti per il controllo dell'attività della Azienda.

Vi sono poi norme transitorie concernenti l'inquadramento del personale attualmente in servizio presso l'Azienda nei nuovi ruoli, sia che appartenga alle amministrazioni statali sia che dipenda da enti.

Per quanto concerne le dotazioni organiche stabilite nelle tabelle allegate al provvedimento si precisa che le medesime tengono conto della previsione di un aumento di personale sino al 40 per cento della consistenza di quello attualmente in servizio presso l'Azienda e la sezione specializzata per il tabacco, come già previsto nel precedente schema di disegno di legge.

Dette tabelle sono state predisposte sulla base delle esigenze e sono ordinate rispettando sostanzialmente la ripartizione proporzionale dei posti in organico tra carriere e qualifiche secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ovviamente le norme proposte per l'inquadramento del personale sono dirette anche e soprattutto a non disperdere quel patrimonio di esperienza e professionalità in materie complesse, quali sono particolarmente le regolamentazioni comunitarie in continua evoluzione, acquisito negli anni trascorsi sia a livello operativo sia e specialmente a livello dei funzionari che in questi anni indipendentemente dalla qualifica ricoperta hanno assicurato la direzione ed il funzionamento degli Uffici.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare).*

Il CIPAA - Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - istituito con legge 27 dicembre 1977, numero 984, in conformità con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricolo-alimentare ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, nonché dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso, e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 4, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno su proposta del Ministro dell'agri-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

coltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto altresì a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari nonché alle attività svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 2, primo comma, lettera a).

## ART. 2.

*(Compiti e ordinamento dell'AIMA).*

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dal precedente articolo, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari disposte dallo Stato italiano o dalla CEE in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri Paesi;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, premi, sovvenzioni, sussidi, integrazioni di prezzo, com-

pensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività, l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

e) cura le indagini previsionali necessarie per il miglior svolgimento dei compiti precedenti;

f) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento amministrativo-contabile dell'AIMA sono disciplinati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 4.

In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; provvede per l'esecuzione delle relative deliberazioni ed assolve, per delega del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo.

Con lo statuto-regolamento si provvede altresì ad adeguare l'organizzazione e



le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

Lo statuto-regolamento determina i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto concerne l'esecutività dei contratti, le procedure e le modalità di pagamento nonché i modi di prestazione delle cauzioni e delle eventuali loro restituzioni o incameramento al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformità ai tempi ed alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.

Determina, altresì, il regime delle entrate derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari e dalle disposizioni dello Stato per gli interventi nazionali, ai quali possono essere estesi gli adattamenti previsti per gli interventi comunitari.

### ART. 3.

*(Organi dell'AIMA e loro competenze).*

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione.

Il presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente che lo presiede, dal vicepresidente, da un consigliere di Stato, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, nonché da otto membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed uno designato dal Ministro del commercio con l'estero.

I componenti del Consiglio di amministrazione, non di diritto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione, è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento, l'amministrazione e il trattamento economico del personale, il Consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono il consigliere delegato della Corte dei conti ed il capo dell'Ufficio nonché il direttore dell'Ufficio di ragioneria presso l'Azienda.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-alimentare. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonché il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 7, ed il bilancio consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 6;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa dei conti degli assuntori medesimi;

f) delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'Azienda.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, quando tratta gli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, è integrato da un rappresentante del Ministero delle finanze e da tre esperti del settore particolarmente qualificati.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, per la durata della campagna di commercializzazione, la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, ad un Comitato tecnico nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'AIMA ed è composto dai seguenti membri:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, al quale il Ministro può delegare le attribuzioni di presidente del Comitato;

b) dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro, che facciano già parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda;

c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) da tre esperti nel settore del tabacco.

Il Sottosegretario, di cui al precedente comma, fa parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA ogni volta che vengono trattati problemi concernenti il settore del tabacco e può, in tale sede, essere delegato a presiedere il Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

Le funzioni di segretario del Comitato tecnico vengono svolte da un funzionario dell'AIMA con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il direttore generale dell'AIMA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato tecnico per esigenze di coordinamento.

#### ART. 4.

*(Comitato consultivo nazionale).*

Al fine di assicurare la partecipazione all'attività dell'AIMA delle forze sociali interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, as-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;

g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;

h) da tre rappresentanti dei commercianti al dettaglio.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), ed h) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).

Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

c) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 6.

## ART. 5.

(Personale).

L'Azienda è dotata di personale inquadrato in ruoli organici da essa amministrati, al quale si applica l'ordinamento, lo stato giuridico ed economico previsti per i dipendenti civili dello Stato.

I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni organiche di personale sono stabiliti nelle allegate tabelle A e B.

Con la stessa procedura prevista al precedente articolo 2 per lo statuto-regolamento, potranno essere modificate le tabelle A e B del personale, di cui al precedente comma, in relazione alle maggiori esigenze che si venissero a manifestare per l'attuazione dei compiti affidati all'Azienda.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI E GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AIMA

## ART. 6.

(Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo-alimentare).

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, l'AIMA si avvale di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente o ricorrano situazioni di necessità e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma, stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessaria per l'iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

##### ART. 7.

I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio;

b) dalle somministrazioni della CEE per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunità stessa;

c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.

I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.

Per le entrate e le spese connesse alle attività svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabilità basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.

Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestio-

ne dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato.

Nel bilancio medesimo potrà essere prevista l'istituzione di un fondo da ripartire, da destinare — mediante decreti del **Ministro del tesoro**, su proposta del **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**, su conformi delibere del CIPAA — alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE.

#### ART. 8.

Presso l'Azienda è costituito un apposito Ufficio centrale di ragioneria alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle Ragionerie centrali, salvo le deroghe connesse alla strutturazione della gestione finanziaria dell'Azienda e delle norme di contabilità cui essa è tenuta a norma del proprio statuto.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità alle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'Azienda, salvo le deroghe di cui al precedente comma; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi, a norma del precedente articolo 6, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Per la stipulazione dei contratti dell'Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del precedente articolo 6 sono da assoggettare al visto semplice dell'Ufficio di ragioneria dell'azienda.



## TITOLO IV

DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE E FINALI

## ART. 9.

*(Inquadramento del personale).*

Sino all'esaurimento delle operazioni di inquadramento nei ruoli organici, di cui alle unite tabelle A e B del personale attualmente in servizio presso l'AIMA e la Sezione specializzata per il tabacco, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli, l'AIMA, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, continua ad avvalersi del personale medesimo.

## ART. 10.

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato nei ruoli previsti nelle allegato tabelle, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'amministrazione dei Monopoli di Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia domanda entro 30 giorni.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato in detti ruoli con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 200, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulla base di apposite tabelle di equiparazione, stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, tra le qualifiche ricoperte nell'amministrazione di provenienza e quelle previste per ciascun ruolo nelle allegato tabelle A e B.

Il personale che nell'Azienda abbia svolto in modo lodevole mansioni superiori a quelle della qualifica di inquadramento, di cui al precedente comma, per un periodo continuativo non inferiore a tre anni, può essere sottoposto, a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ad un esame tecnico pratico inteso ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti prescritti e necessari per la qualifica in cui si chiede l'inquadramento anche in soprannumero.

Per la copertura dei posti di primo dirigente, nei limiti delle vacanze risultanti in seguito all'applicazione del precedente secondo comma, si provvederà con scrutinio per merito comparativo tra il personale appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione con almeno cinque anni di permanenza nella qualifica medesima.

Per il personale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, inquadrato nei ruoli dell'Azienda di cui ai precedenti commi, è fatto salvo il trattamento economico acquisito mediante l'attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.

#### ART. 11.

Dopo l'inquadramento del personale proveniente dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, il personale comandato o comunque in servizio presso l'Azienda alla data del 31 dicembre 1979 e che non abbia superato il 55° anno di età, comprensivo detto limite di tutte le eccezioni consentite dalle vigenti norme in materia, è inquadrato a domanda nei ruoli di cui alle predette tabelle; l'inquadramento è effettuato sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le posizioni acquisite nell'ente di provenienza e le qualifiche previste in detti ruoli, fissate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda. con il collo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

camento dopo l'ultimo degli appartenenti al relativo ruolo.

L'ammissione nei ruoli è comunque subordinata al superamento di un esame tecnico pratico, per ciascun ruolo e secondo le diverse qualifiche.

L'anzianità di servizio ai fini della progressione della carriera per il citato personale decorre dalla data di inquadramento in ruolo, mentre ai fini della quiescenza viene ad esso computata anche l'anzianità maturata negli enti di provenienza, restando salvo in ogni caso il trattamento economico acquisito mediante attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio.

## ART. 12.

Le tabelle organiche dei ruoli delle amministrazioni dello Stato il cui personale è inquadrato nei ruoli dell'AIMA sono ridotte per il corrispondente numero di posti di ciascuna amministrazione in conformità alle procedure vigenti.

## ART. 13.

Potranno essere corrisposti premi di incentivazione nella misura massima pari al corrispettivo per il lavoro straordinario di 30 ore mensili da rapportare ad ogni giornata di presenza in servizio.

Nel calcolo delle giornate di presenza in servizio sono inclusi anche i giorni di congedo ordinario.

Alla determinazione delle misure di premio da corrispondere si provvede con decreto del Ministro presidente, sentito il Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

## ART. 14.

Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la se-

zione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

*(Disposizioni abrogate).*

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303, e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Restano ferme le altre disposizioni concernenti i compiti e le attività dell'Azienda ivi comprese, in particolare, quelle contenute nei decreti emanati in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, nonché nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 499.

È abrogata ogni disposizione contrastante o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

Quadro 1.

RUOLO AMMINISTRATIVO  
CARRIERA DIRETTIVA

Funzione Parametri —	QUALIFICA —	Posti di Organico —
C	Dirigente generale . . . . .	1 (b)
D	Dirigente superiore . . . . .	2
E	Primo dirigente . . . . .	16
—	Ispettore generale ad esaurimento . . . . .	2
—	Direttore di divisione ad esaurimento . . . . .	—
530	} Direttore aggiunto di divisione . . . . .	8 (a)
487		
455		
426		
387		
307	Direttore di sezione . . . . .	} 24
257	} Consigliere . . . . .	
190		
		51
		==

(a) Indisponibili n. 2 posti pari al numero dei posti previsti per la qualifica di Ispettore generale ad esaurimento.

(b) Dal ruolo amministrativo o tecnico.

Segue: TABELLA A.

Quadro 2.

RUOLO AMMINISTRATIVO  
CARRIERA DI CONCETTO

Funzione Parametri —	QUALIFICA —	Posti di Organico —
370	Segretario capo . . . . .	12
297 255	} Segretario principale . . . . .	52
218		
178 160	} Segretario . . . . .	52
		—
		116
		==

Segue: TABELLA A.

Quadro 3.

RUOLO AMMINISTRATIVO  
CARRIERA ESECUTIVA

Funzione Parametri	QUALIFICA	Posti di Organico
245	Coadiutore superiore . . . . .	5
213 183	} Coadiutore principale . . . . .	22
163		
133 120	} Coadiutore . . . . .	24
120		
		<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/>
		51
		<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/>
245	Coadiutore dattilografo superiore . . . . .	5
213 183	} Coadiutore dattilografo principale . . . . .	22
163		
133 120	} Coadiutore dattilografo . . . . .	23
120		
		<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/>
		50
		<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/>

Segue: TABELLA A.

Quadro 4.

RUOLO AMMINISTRATIVO  
CARRIERA AUSILIARIA

Funzione Parametri —	QUALIFICA —	Posti di Organico —
A) Commessi		
165	Commesso capo . . . . .	5
143		
133	Commesso . . . . .	13
115		
100		
		— 18 ==
B) Autisti		
165	Capo autorimessa . . . . .	2
143		
133	Autista . . . . .	5
		— 7 ==
C) Operai		
210	Capo operaio . . . . .	1
190	Operaio specializzato 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	3
165		



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue TABELLA A - Quadro 4.

173	}	Operaio qualificato 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	8
146			
129			
153	}	Operaio comune . . . . .	13
133			
115			
			—
			25
			==

TABELLA B.

Quadro 1.

RUOLO TECNICO  
CARRIERA DIRETTIVA

Funzione Parametri —	QUALIFICA —	Posti di Organico —
C	Dirigente generale (a) . . . . .	—
D	Dirigente superiore . . . . .	1
E	Primo dirigente . . . . .	4
530	Ispettore capo aggiunto . . . . .	2
487		
455		
426		
387		
307	Ispettore superiore . . . . .	6
257	Ispettore . . . . .	
218		
		13

(a) Posto previsto nel ruolo amministrativo.

Segue: TABELLA B.

Quadro 2.

RUOLO TECNICO  
CARRIERA DI CONCETTO

Funzione Parametri —	QUALIFICA —	Posti di Organico —
370	Esperto capo . . . . .	5
302 260	} Esperto principale-Assistente principale . . . . .	26
227		
188 160	} Esperto-Assistente . . . . .	26
		—
		<u>57</u>

Segue: TABELLA B.

Quadro 3.

RUOLO TECNICO  
CARRIERA ESECUTIVA

Funzione Parametri —	QUALIFICA —	Posti di Organico —
245	Coadiutore tecnico superiore . . . . .	2
218 188	} Coadiutore tecnico principale . . . . .	10
168 143 128	} Coadiutore tecnico . . . . .	10
		<hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/> 22 <hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/>